

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****La cessione dei crediti dei prodotti energetici**

Al posto dell'utilizzo in compensazione è possibile sino al 21.12.2022 cedere i crediti d'imposta, attraverso il "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta" diffuso il 30.06.2022.

I beneficiari dei crediti energia elettrica e gas hanno la **possibilità di cederli** presentando l'apposito " *Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta* " emanato con il provvedimento 30.06.2022, n. 253445. L'invio del modello può avvenire **dal 7.07.2022 e al 21.12.2022** .

La comunicazione deve essere inviata **dal soggetto che appone il visto di conformità** (ove richiesto), altrimenti, se non è necessario il visto, direttamente **dal beneficiario del credito** (cedente) o da un intermediario.

I crediti che si possono andare a cedere sono: **credito imprese energivore I trimestre 2022** : pari al 20%. Se i costi del IV trimestre 2021 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del IV trimestre 2019 (art. 15 D.L. 4/2022). Codice tributo per il cessionario: " 7720"; **credito imprese energivore II trimestre 2022** : pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 14 D.L. 17/2022). Codice tributo per il cessionario: " 7721"; **credito imprese gasivore I trimestre 2022** : pari al 10%. Se i costi del IV trimestre 2021 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del IV trimestre 2019 (art. 15.1 D.L. 4/2022). Codice tributo per il cessionario: " 7722"; **credito imprese gasivore II trimestre 2022** : pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 5 D.L. 17/2022). Codice tributo per il cessionario: " 7723"; **credito imprese non energivore II trimestre 2022** : pari al 15%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 3 D.L. 21/2022). Codice tributo per il cessionario: " 7724"; **credito imprese non gasivore II trimestre 2022** : pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 4 D.L. 21/2022). Codice tributo per il cessionario: " 7725". I crediti suddetti sono cedibili soltanto **per intero** , a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La comunicazione viene inviata ed entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta di presa in carico o di scarto (con le motivazioni). Una volta effettuata la cessione, il cessionario per utilizzare il credito deve **accettare la cessione e comunicare o meno l'opzione** irrevocabile per l'utilizzo in compensazione attraverso la " *Piattaforma cessione crediti* ", in alternativa il cessionario può a sua volta cedere ulteriormente il credito (possono effettuare una sola ulteriore cessione), sempre per l'intero importo.